



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

S T A T U T O

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Natura e Finalità dell'istituzione

1. L'Accademia di Belle Arti di Firenze è un'istituzione pubblica, sede del sapere artistico e della sua libera elaborazione e trasmissione, in attuazione della libertà di ricerca, insegnamento e apprendimento garantite dalla Costituzione, e, ai sensi della L. 508/99 (d'ora in poi, "la Legge") si configura come Istituto di Alta Formazione e Specializzazione nell'ambito delle arti visuali e specificamente delle Belle Arti, svolgendo relativa attività di formazione, di ricerca e produzione.
2. Provvede alla tutela del proprio patrimonio artistico, librario e museale, con particolare riguardo alla ricostruzione della gipsoteca, prima raccolta storica italiana nel suo genere, promuovendone lo sviluppo e il debito utilizzo secondo specifica regolamentazione.
3. Afferma il proprio carattere pluralistico e indipendente da ogni condizionamento ideologico, politico, economico e religioso.
4. Assume la tradizione delle Belle Arti e i fondamenti metodologici del loro insegnamento per Scuole, nonché della cultura artistica del territorio, rivendicando il ruolo di istituto accademico storico italiano, e favorisce la ricerca di nuove conoscenze nell'ambito del sapere artistico-visivo come carattere qualificante delle proprie attività e presupposto della formazione culturale e professionale.
5. In forza dell'art 2 comma 4 della Legge, l'Accademia di Belle Arti di Firenze è dotata di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, e si dà ordinamenti propri con il presente Statuto, al quale si conformeranno i successivi regolamenti emanati ai sensi dei successivi articoli 10, 11, 12 e 13.

Art. 2 - Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'attività dell'Accademia di Belle Arti di Firenze assicura:
 - la libertà di ricerca artistica e scientifica, di singoli e di gruppi, garantendo altresì libertà di temi, oggetti e metodi d'indagine, nonché le condizioni materiali e strumentali e le dotazioni adeguate per l'esercizio della ricerca, in relazione alle caratteristiche dei diversi settori disciplinari e secondo le risorse disponibili, attraverso una ripartizione, improntata a criteri di obiettività, dei fondi specificamente destinati, ad opera degli organi di governo, previsti al Titolo III del presente statuto;
 - la libertà di docenza e d'insegnamento per contenuti, finalità e metodiche nell'ambito delle discipline assegnate;
 - il diritto degli studenti alla scelta del piano di studi conformemente ai curricula didattici e ad un insegnamento rispondente ai criteri di regolarità ed efficienza, sostenuto da adeguati sussidi materiali e strumentali, ispirato ai principi di partecipazione ed di apporto critico dei discenti; garantendo altresì i diritti di libera associazione ed espressione anche tramite svolgimento di attività autogestite

Art. 3 - Strutture dell'Accademia di Belle Arti di Firenze

1. L'Accademia di Belle Arti di Firenze si articola in strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il presente Statuto indica le strutture alle quali può essere attribuita autonomia amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento di amministrazione e finanza e contabilità.
2. L'Accademia di Belle Arti di Firenze disciplina la propria organizzazione e le proprie attività adottando regolamenti previsti all'art. 3 recante i criteri per l'autonomia a norma della legge (d'ora in poi, "il DPR 132/03") e da tutti i successivi regolamenti applicativi indicati dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Le norme regolamentari relative alle strutture sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio Accademico.
4. Le strutture didattiche e di ricerca nonché di servizio, possono dotarsi di regolamenti propri nel rispetto di norme e principi previsti dal presente Statuto e dei regolamenti interni, deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Accademico.
5. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal Direttore, sentiti il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

6. Il Direttore, ove i pareri del consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione risultino negativi, entro 30 gg. rinvia il regolamento al Consiglio della struttura che lo ha deliberato il quale, entro i successivi 30 gg., potrà replicare. Alla luce delle controdeduzioni formulate, il Direttore dovrà:

- a) respingere il regolamento per vizi di legittimità;
- b) emanare il regolamento ove si tratti di questioni di merito e il Consiglio della struttura abbia rideliberato a maggioranza assoluta.

Art. 4 - Ricerca artistica e aree di ricerca

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Accademia di Belle Arti di Firenze garantisce al personale docente in servizio, compatibilmente alla disponibilità delle risorse, l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzo delle strutture organizzate in modo da tutelare la libertà della ricerca artistica dei singoli e dei gruppi, favorendo altresì relazioni e collaborazioni con altri istituti di Alta Formazione e Specializzazione Artistica, con particolare riguardo per l'altra Accademia storica del comprensorio toscano, nonché con musei e gallerie d'arte pubbliche e private, con Università italiane e straniere, con le altre Accademie di Belle Arti nazionali, europee ed extraeuropee e con istituzioni locali, nazionali ed internazionali.
2. Per lo svolgimento delle attività di ricerca artistica e scientifica da essa promosse, l'Accademia di Belle arti di Firenze, in attuazione delle specifiche finalità istituzionali e dei principi del presente Statuto, può ricevere e accettare contributi e risorse finanziarie, da enti e soggetti pubblici e privati, in aggiunta a quelle erogate.
3. Nell'ambito delle proprie finalità l'Accademia può svolgere attività per conto terzi, fermo restando gli obblighi istituzionali di formazione, ricerca e produzione delle proprie strutture.
4. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, verranno specificati criteri per lo svolgimento di dette attività per conto terzi nonché i criteri di ripartizione dei proventi tra il personale che collabora a tali attività e l'istituzione accademica, fermo restando quanto previsto dall'attuale legislazione in materia.
5. La ricerca artistica e scientifica presso l'Accademia di Belle arti di Firenze è individuata nelle aree che verranno di seguito definite anche sulla base dell'emanando regolamento sugli Ordinamenti didattici.

Art.5 - La formazione e le aree disciplinari

1. Nell'ambito del sistema dell'Alta Formazione e Specializzazione Artistica, l'Accademia di Belle Arti di Firenze, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 della Legge, e in attuazione delle proprie finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto, e compatibilmente con le risorse disponibili, provvede a tutti i livelli di formazione, e specificamente, organizza attività didattica al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche e di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo e individuali, agli stages e alle visite a musei e galleria d'arte, alla partecipazione a convegni, congressi ed esposizioni, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico.
2. L'Accademia di Belle Arti di Firenze, nel quadro delle attività formative, favorisce programmi integrati di studio e ricerca per gli studenti attraverso convenzioni con altre istituzioni accademiche e con Università italiane, europee ed extraeuropee; favorisce altresì la mobilità internazionale degli studenti e partecipa ai programmi di scambi internazionali secondo specifica regolamentazione e in conformità alla legislazione vigente.
3. Per quanto di sua competenza, promuove iniziative per dare piena attuazione al diritto allo studio organizzando i propri servizi in modo da garantire l'accesso anche agli studenti capaci e meritevoli in condizioni disagiate.
- 4.) Garantisce altresì agli studenti l'accesso alle strutture di formazione e di servizio per la didattica, nonché la loro partecipazione negli organi di governo, secondo quanto previsto dal Regolamento.
5. Ai fini dell'articolazione dell'attività di formazione e della rappresentanza in Consiglio Accademico, la definizione delle aree disciplinari sarà quella indicata dall'emanando Regolamento sugli Ordinamenti didattici.

Art. 6 - La produzione artistica

1. L'attività di produzione artistica è finalità specifica dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, giusto quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della Legge, e richiamato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del DPR 132/03, anche in considerazione dell'elevato grado di cultura operativa e pratica di laboratorio che costituiscono principio fondamentale dell'identità dell'Accademia, ed è delegata alla figura dell'artista.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

2. L'attività di produzione artistica, al contempo funzionale al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici e al perseguimento di elevati livelli di conoscenza, formazione e specializzazione nell'ambito delle Arti, della progettazione e della comunicazione dei linguaggi della visione, anche di carattere sperimentale e multimediale, resta affidata alle specifiche professionalità.

3. L'attività di produzione può essere finalizzata alla realizzazione di eventi espositivi e mostre, spettacoli e attività teatrali, presso l'Istituzione stessa o in luoghi appositamente adibiti, presso istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere, e a tal fine l'Accademia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della Legge.

Art.7 - Principi organizzativi e di amministrazione

1. L'Accademia di Belle Arti di Firenze, Istituto di Alta Formazione e Specializzazione Artistica, è organizzata secondo principi di autonomia, efficienza, responsabilità ed efficacia.

2. Garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi in forza delle vigenti disposizioni legislative secondo modalità stabilite nello specifico regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

3. Per il raggiungimento dei propri fini, l'Accademia di Belle Arti di Firenze si avvale di strutture tecniche e amministrative, responsabili, nel settore di competenza, dei vari procedimenti e degli adempimenti attuativi.

4. Riconosce alle strutture responsabilità amministrativa finanziaria e contabile secondo le norme dello Statuto e il relativo Regolamento di amm.ne, finanza e contabilità.

5. L'Accademia di Belle Arti di Firenze garantisce ampia informazione sulle decisioni adottate dai diversi organi e della relativa documentazione, provvedendovi con i mezzi più idonei.

6. Provvede altresì, con l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, a dare conoscenza in Italia e all'estero degli aspetti più rilevanti e significativi della propria attività formativa, culturale, progettuale, organizzativa e di ricerca e di ogni altra informazione utile.

7. L'Accademia di Belle Arti di Firenze promuove periodicamente idonee forme di aggiornamento professionale del personale tecnico-amministrativo, valorizzandone le competenze secondo le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Art. 8 - Libertà di riunione e utilizzo degli spazi

1. L'Accademia di Belle arti di Firenze tutela, nei propri spazi, la libertà di riunione alle componenti del personale docente, discente e tecnico-amministrativo per motivi culturali, sindacali o legati alla vita accademica, secondo modi e forme specificate nel Regolamento d'Accademia.

2. L'Accademia favorisce altresì lo svolgimento di congressi, convegni, incontri, esposizioni e iniziative artistiche e culturali nei limiti delle proprie disponibilità di ricezione e di spazio.

3. L'uso degli spazi accademici per le iniziative di cui ai precedenti commi è regolamentato da apposita normativa nel Regolamento d'Accademia e in corrispondenza di condizioni che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'Istituzione.

Art. 9 - Principi di comportamento

1. Tutto il personale docente, titolare e assistente, discente e tecnico-amministrativo ha il diritto e dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento delle finalità dell'Accademia.

2. Il presente Statuto determina le modalità della partecipazione delle diverse componenti, tenuto conto di ruoli e funzioni, ai vari organi di governo.

3. I singoli componenti della comunità accademica sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e delle emanazioni regolamentari degli organi collegiali, e ad assumere, all'interno degli spazi dell'Accademia e nei reciproci rapporti, comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'Istituzione.

Titolo II – AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art.10 - Statuto

1. Il presente Statuto regola, ai sensi dell'art.2, comma 4 della Legge, l'autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Firenze.

2. In sede di prima applicazione esso viene emanato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, integrato con 2 rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei Professori, ed entra in vigore, dopo



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

l'approvazione da parte del MIUR, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Il presente statuto verrà modificato e integrato una volta che sarà emanato il Regolamento sugli Ordinamenti Didattici di cui recepirà i principi per dettare i criteri di stesura del Regolamento Didattico e annessi.

4. Le disposizioni di revisione statutaria sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico ed approvate secondo le medesime procedure di cui al comma 2.

Art. 11 - Regolamento d'Accademia

1. Salvo quanto specificamente riservato al Regolamento didattico, al Regolamento d'amministrazione, finanza e contabilità, e al Regolamento di organizzazione degli uffici, nel Regolamento d'Accademia sono raccolte le normative di attuazione di quanto stabilito dal presente Statuto e di ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Accademia, ivi compresi i meccanismi elettivi per gli organi del personale docente, personale tecnico amministrativo e degli studenti, nonché le norme relative ai diritti e doveri del personale docente e del personale tecnico e amministrativo in conformità con quanto previsto in merito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e i criteri per la stipula di convenzioni con enti ed istituzioni, in conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2 comma 7 della Legge.

2. Il Regolamento d'Accademia è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, e la Consulta degli Studenti.

3. Il Regolamento viene emanato con decreto congiunto del Presidente e del Direttore.

4. In caso di modifica, il testo viene deliberato con la medesima modalità e procedura di cui al precedente comma.

Art. 12 - Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali l'Accademia di Belle Arti di Firenze rilascia i titoli previsti dall'art. 2, comma 5 della Legge, salvo quanto previsto dal Regolamento sugli Ordinamenti didattici, la programmazione e lo sviluppo del sistema dell'Alta Formazione Artistica (d'ora in poi AFAM).

2. Esso, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2 comma 7 della Legge, detta criteri e modalità:

- per gli ordinamenti e la durata dei corsi di studio;
- per la denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca in relazione alle specifiche attività formative, artistiche e scientifiche;
- per l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio;
- per la programmazione collegiale, il coordinamento e la verifica dei risultati delle attività formative da parte dei competenti organismi, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e per la correlata attività di produzione.
- per la definizione dei curricula degli studenti e la presentazione dei piani di studio individuali;
- per la definizione del sistema dei crediti formativi e l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa; nonché per l'individuazione delle corrispondenze dei crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti per i nuovi corsi, secondo apposito DM;
- per la valutazione e le procedure di verifica dei risultati didattici e scientifici derivati dall'attività di formazione e ricerca;
- per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- per l'ammissione e frequenza degli studenti ai corsi e agli insegnamenti;
- per le attribuzioni ai docenti dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- per eventuale introduzione di meccanismi organizzativi delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, con particolare riguardo a corsi serali per studenti lavoratori;
- per l'individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
- per la valutazione della qualità della didattica;
- per l'avviamento di attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente e all'educazione per adulti e di attività formative esterne mediante contratti e convenzioni;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

- per il rilascio di titoli congiuntamente ad altre istituzioni di corrispondente livello italiane o straniere, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario e internazionale, sulla base di apposite convenzioni.

- per l'istituzione dei nuovi corsi di I livello, previsti dalla Legge, dall'emanando Regolamento sugli "Ordinamenti didattici, la programmazione e lo sviluppo del sistema dell'AFAM", e da apposito D. M., nonché per le proposte di attivazione di eventuali ulteriori percorsi innovativi individuati;

- per l'attivazione dei corsi di II livello, di specializzazione, di perfezionamento e master, previa autorizzazione ministeriale.

3. Il Regolamento didattico detterà inoltre norme per l'articolazione, il funzionamento e le finalità della Scuola Libera del Nudo attiva presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze.

4. Il Regolamento didattico disporrà inoltre l'elenco gli insegnamenti attivati e attivabili, e definirà le norme generali relative ai corsi di diploma, alle specializzazioni, ai corsi di perfezionamento e alle attività formative.

5. Nel rispetto dei Regolamenti di cui all'art. 2 comma 7 della Legge il Regolamento didattico detterà i criteri per costituire, anche in convenzione con altre Istituzioni AFAM e con Università italiane ed europee, un Politecnico delle Arti.

6. Il Regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli Studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 24 del presente Statuto.

7. In sede di prima applicazione il Regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Collegio dei Professori integrato con due rappresentanti degli Studenti sentito il Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 24 del presente Statuto.

8. Sono allegati al Regolamento didattico:

- gli elenchi dei Corsi di Diploma di I e di II livello;
- i corsi di Specializzazione;
- i corsi sperimentali in atto;
- i corsi di perfezionamento,
- nonché le strutture didattiche attivate presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze.

9. Le variazioni di tali elenchi a seguito di espletamento delle procedure previste dal presente Statuto non costituiscono modifica dello Statuto medesimo e sono disposte con decreto congiunto del Direttore e del Presidente.

Art. 13 - Regolamento d'amministrazione finanza e contabilità

1. La gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Accademia di Belle arti di Firenze è disciplinata dal relativo Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, che viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed approvato secondo le procedure di cui all'art. 14 comma 3 del DPR 132/03.

2. In sede di prima applicazione il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione integrato, ai sensi del comma 2, lett. c) del medesimo articolo 14 del DPR 132/03, da due rappresentanti degli Studenti.

3. Il Regolamento viene trasmesso al MIUR per l'approvazione, di concerto con Il Ministero dell'Economia e Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimenti della Funzione Pubblica. Esso viene emanato con decreto del Presidente dopo la sua approvazione da parte del MIUR e diventa esecutivo il 15° (quindicesimo) giorno successivo all'emanazione.

Art. 14 - Regolamento per il tutorato

1. E' attivato presso l'Accademia di Belle arti di Firenze il servizio di tutorato con finalità di orientamento e assistenza degli studenti nel percorso di studi per renderli partecipi del processo formativo, rimuovendo ostacoli e difficoltà ad un'assidua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative specifiche e mirate funzionali alle necessità, alle attitudini nonché alle esigenze dei singoli.

2. Il regolamento per il servizio di tutorato è deliberato, a maggioranza assoluta dei suoi membri, dal consiglio Accademico, sentiti il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti, e costituisce appendice in calce al Regolamento didattico. Viene emanato con decreto del Direttore contestualmente al decreto di esecutività del Regolamento Didattico.

3. In attesa di adozione del regolamento per il tutorato, vengono comunque assicurati agli studi:

- l'informazione sull'orientamento degli studi;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

- l'addestramento alle attrezzature anche informatiche messe a disposizione per lo studio.

Art. 15 - Regolamento per la biblioteca

1. Il Regolamento della biblioteca riguarda sia le norme di riorganizzazione della struttura bibliotecaria, con specifico riferimento alle sezioni del "Fondo Storico" e della "Sezione Moderna e Contemporanea" anche con la stipula di apposite convenzioni con istituti specializzati, sia i servizi offerti all'utenza e le norme per la messa a disposizione dei materiali bibliografici necessari all'attività didattica e di ricerca di docenti, studenti e personale interno all'Accademia, nonché quelli necessari per ricerche specialistiche di studiosi esterni.
2. Detto regolamento definisce competenze e funzioni del Prodirettore responsabile del settore bibliotecario nonché del personale in esso utilizzato.
3. Il Regolamento è deliberato, a maggioranza assoluta dei suoi membri, dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico, e costituisce titolo specifico in calce al Regolamento d'Accademia. Viene emanato con decreto del Presidente, contestualmente al decreto di esecutività del Regolamento d'Accademia.

Art.16 - Regolamento per gli scambi e le relazioni internazionali

1. Il Regolamento per gli scambi e le relazioni internazionali regola finalità, obiettivi, modalità e convenzioni di partecipazione di docenti e studenti, dell'Accademia a programmi di collaborazione con altri istituti accademici e universitari, nell'ambito della Comunità Europea, a partire dai programmi Socrates/Erasmus attualmente in vigore, individuando altresì criteri per l'accoglimento degli studenti stranieri sulla base di accordi di partenariato definiti.
2. Esso detta inoltre norme e criteri per le convenzioni da stipulare con altre Accademie e Università nell'ambito della comunità extraeuropea in relazione alle risorse a tal uopo disponibili, in conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2 comma 7 della Legge.
3. Detto regolamento, deliberato dal Consiglio Accademico a maggioranza assoluta ed emanato con Decreto del Direttore, viene recepito nel Regolamento d'Accademia.

Titolo III - Organi dell'istituzione

Art. 17 La struttura organizzativa

1. Sono organi necessari dell'accademia:

- il Presidente
- il Direttore
- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio Accademico
- il Collegio dei Professori
- la Consulta degli Studenti
- il Nucleo di Valutazione
- il Collegio dei Revisori

2. La struttura organizzativa dell'Accademia di Belle Arti di Firenze riflette la distinzione tra attività d'indirizzo e programmazione, di gestione e di controllo.
3. Alle attività d'indirizzo e programmazione didattica e di ricerca artistica e scientifica provvedono gli organi di cui al successivo art. 18; alle attività di gestione sono preposti gli organismi di cui al successivo art. 19 nonché le strutture tecniche e amministrative di cui al titolo V e al Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità; alle attività di controllo sono preposti gli organi di cui al successivo art. 20.
4. Gli organi necessari, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
5. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 18 - Attività d'indirizzo e programmazione della didattica e della ricerca

1. L'attività di indirizzo, programmazione culturale, didattica, di ricerca e di produzione artistica dell'Accademia di Belle arti di Firenze viene esercitata:
 - a) dal Direttore
 - b) dal Consiglio Accademico



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

c) dal Collegio dei Professori

a) Il Direttore

- 1) il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione, giusto quanto sancito dall'art. 6 comma 1 del DPR 132/03;
- 2) il Direttore esercita le proprie funzioni raccordandosi con la direzione Amministrativa al fine di garantire la realizzazione delle finalità istituzionali;
- 3) il Direttore stipula convenzioni con altre istituzioni Accademiche e con Università italiane e straniere per lo svolgimento di progetti, attività culturali, didattiche, di ricerca e produzione;
- 4) il Direttore ha compiti di vigilanza sulle attività di formazione, di ricerca e produzione e sui relativi servizi dell'Accademia;
- 5) il Direttore convoca e presiede il Consiglio Accademico, fissa l'ordine del giorno, con riguardo anche agli argomenti proposti dalla Consulta degli Studenti, e ne cura l'attuazione delle deliberazioni. In caso di necessità e indefettibile urgenza egli assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico alla cui ratifica provvederà nella prima seduta utile;
- 6) il Direttore convoca e presiede il Collegio dei Professori, stabilisce l'ordine di giorno, con riguardo anche agli argomenti proposti dalla Consulta degli Studenti, e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
- 7) il Direttore nomina, su proposta delle strutture didattiche interessate, le commissioni per gli esami di profitto. Nomina altresì le commissioni per gli esami di diploma e ne fissa il calendario;
- 8) il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
- 9) il Direttore esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dal Regolamento didattico e dal Regolamento d'Accademia;
- 10) il Direttore, in collaborazione col Consiglio Accademico, predispone la relazione annuale sulle attività dell'Accademia.
- 11) il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici;
- 12) ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 132/03, il Direttore è eletto dai professori di I e di II fascia di ruolo e con incarico a tempo indeterminato e determinato facenti parte dell'organico dell'istituto, tra i professori di I fascia anche di altre analoghe istituzioni, e che siano in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera a) della Legge.

In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto Regolamento, i particolari requisiti di comprovata professionalità si riferiscono, giusto quanto stabilito dall'art. 6 comma 2, del DPR n.132/03, alla maturazione di almeno 5 anni di anzianità di ruolo, nonché all'espletamento professionale, artistica e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. In particolare ed esemplificativamente, saranno valutate le attività professionali specificatamente riferite all'istituzione, l'attività didattica, di ricerca e produzione, le pubblicazioni, la partecipazione a concorsi pubblici, la realizzazione di opere d'arte di committenza pubblica e privata, la partecipazione e/o l'organizzazione di attività espositive a livello nazionale e internazionale, la partecipazione in qualità di relatori, a convegni, conferenze, seminari di studio, corsi di aggiornamento. Nella seduta di presentazione dei candidati per l'elezione del Direttore, il primo atto dei Professori di I e II fascia è l'elezione della commissione elettorale, formata da 5 professori, di cui almeno 1 di seconda fascia, di ruolo o con contratto a tempo indeterminato.

La commissione elettorale provvede a:

- acquisire i programmi e le candidature presentate verificando entro le 24 ore successive, sulla base dello Statuto, l'ammissibilità di queste ultime e redigendo l'elenco di quelle ammesse, curandone altresì la contestuale affissione all'albo dell'istituto;
- predisporre quanto necessario per la diffusione e la conoscenza dei programmi elettorali dei candidati;
- preparare le schede di votazione;
- fissare gli orari di votazione, sentito il parere dei Professori di I e II fascia;
- acquisire i risultati elettorali;
- indire eventuali successivi ballottaggi;
- proclamare il direttore eletto, redigendo apposito verbale, copia del quale verrà inoltrata al Ministero, altra copia sarà consegnata al Direttore uscente per essere acquisita agli atti, mentre la terza copia sarà inoltrata al Presidente.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

La Commissione elettorale per l'elezione del direttore nomina seduta stante, al proprio interno, un presidente cui verranno consegnati programmi elettorali e curricula professionali dei candidati.

Nel caso di candidature statutariamente inammissibili, la commissione elettorale ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati con giusta motivazione, contestualmente alla pubblicazione dell'atto all'albo dell'istituto.

Avverso le deliberazioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali ordinari.

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dagli aventi diritto all'elettorato attivo a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Gli aventi diritto all'elettorato attivo sono convocati almeno 10 giorni prima dell'elezione per la seduta di presentazione dei candidati e dei relativi programmi.

In prima applicazione gli aventi diritto all'elettorato attivo sono convocati dal Direttore uscente o da un incaricato alla Vice-Direzione. Successivamente tale funzione è affidata al professore con maggiore anzianità accademica.

I docenti candidati alla direzione, all'atto dell'illustrazione delle linee programmatiche delle candidature, nella riunione degli aventi diritto all'elettorato attivo appositamente convocati, sono tenuti a presentare al Presidente della Commissione elettorale dichiarazione di accettazione della candidatura con annesso curriculum professionale.

Per la validità delle votazioni è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

Nel caso in cui nella prima riunione degli aventi diritto all'elettorato attivo non sia raggiunta la presenza dei 2/3 dei componenti, i medesimi saranno riconvocati giornalmente fino al raggiungimento del quorum previsto. In caso di mancata elezione nella prima votazione, gli aventi diritto procedono nel medesimo giorno ad una seconda votazione. In caso di mancata elezione nella seconda votazione, gli aventi diritto all'elettorato attivo vengono riconvocati entro i successivi sette giorni e si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

- 13) Il Direttore può designare uno o più Prodirettori che lo coadiuvano nelle funzioni non espressamente riservate al direttore da specifiche disposizioni regolamentari o legislative. In assenza o impedimento del Direttore, il Prodirettore delegato lo supplisce a pieno titolo. Negli organi accademici, alla presenza del Direttore, i Prodirettori non hanno diritto di voto.
- 14) In caso di dimissioni del Direttore, presentate e confermate, il professore con maggiore anzianità accademica, provvede, entro 60 giorni successivi alla conferma delle dimissioni, alla convocazione degli aventi diritto al voto per l'elezione del nuovo Direttore. Nel frattempo la direzione interinale passa al Prodirettore delegato.
- 15) Il Direttore resta in carica 3 anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
- 16) Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

b) Il Consiglio Accademico

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, il Consiglio Accademico è composto:

- dal Direttore che lo presiede
- da 10 professori di I fascia di comprovata professionalità sul piano artistico, scientifico e didattico, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 lett. a) del DPR n. 132/03, eletti dal corpo docente in rappresentanza delle aree disciplinari di cui all'art. 5 dello Statuto,
- da 2 studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

Il Consiglio Accademico:

- 1) determina il piano d'indirizzo, la programmazione, la promozione e il coordinamento delle attività didattiche, culturali e di ricerca artistica e scientifica dei diversi ambiti disciplinari dell'Accademia di Belle Arti, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- 2) definisce le linee d'intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e produzione, acquisendo il parere del Collegio dei Professori;
- 3) delibera, alla luce di quanto previsto da specifico decreto ministeriale nonché dall'emanando Regolamento sugli Ordinamenti Didattici, i programmi triennali di sviluppo dell'Accademia, e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il Collegio dei Professori;
- 4) predisporre i curricula formativi dei corsi di diploma di I livello, di II livello, di perfezionamento, specializzazione, nonché i piani di studio degli studenti, sentito il Collegio dei Professori e le altre strutture didattiche;
- 5) definisce il sistema dei crediti formativi e l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa, sentito il Collegio dei Professori e secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

- 6) avanza al Consiglio di Amministrazione richieste e proposte in merito alle esigenze di spazi, attrezzature e materiali, in relazione alle risorse disponibili, per lo svolgimento delle attività di formazione, ricerca e relativa produzione.
- 7) esercita le competenze relative al reclutamento dei professori di I e II fascia previste dall'art. 2 comma 7 lett. e) della Legge;
- 8) propone, al Consiglio di Amministrazione, l'organico dei professori di I e II fascia per le attività didattiche e di ricerca;
- 9) determina, nel rispetto della libertà di insegnamento del singolo professore, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori di I e II fascia;
- 10) avanza proposte ed esprime pareri su contratti e convenzioni che interessano i corsi di studio;
- 11) assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui al punto 1);
- 12) delibera l'istituzione degli organismi della formazione e della ricerca;
- 13) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal DPR n. 132/03 al Consiglio di Amministrazione;
- 14) il Consiglio Accademico può essere integrato, salvo nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 5 del DPR n. 132/03, da responsabili delle strutture didattiche e di ricerca, chiamati ad esprimere pareri consultivi e obbligatori sulle questioni relative alla formazione, ricerca e produzione; nonché da coordinatori di specifiche commissioni di studio;
- 15) il Consiglio Accademico designa il professore di I fascia dell'Istituzione nel Consiglio di Amministrazione. L'elezione del Consiglio Accademico avviene a scrutinio segreto, con l'espressione, da parte di ogni votante, di un numero di voti di preferenza pari ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero totale dei membri da eleggere.

Il Consiglio Accademico è eletto dal corpo docente appositamente convocato entro 60 giorni dalla ratifica dell'elezione del Direttore.

L'elezione del Consiglio Accademico dovrà avvenire assicurando, in linea generale, la rappresentanza delle diverse aree disciplinari.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori di I e II fascia dell'organico dell'istituto; l'elettorato passivo è costituito dai professori di I fascia dell'organico dell'istituto di comprovata professionalità.

I candidati sono tenuti a presentare il curriculum professionale alla Commissione elettorale, appositamente designata dal Collegio dei Professori nella seduta per l'elezione del Consiglio Accademico secondo le modalità previste dal precedente comma a) per l'elezione del Direttore. La Commissione elettorale verificherà immediatamente l'ammissibilità delle candidature redigendone apposito verbale che sarà acquisito agli atti del verbale del Collegio dei Professori.

La Commissione elettorale provvederà alla predisposizione delle schede elettorali e alla proclamazione degli eletti, redigendo apposito verbale copia del quale sarà inoltrato alla Direzione dell'istituto.

Avverso le deliberazioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali ordinari. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Accademico, il Direttore provvederà, entro 30 gg. Dall'accoglimento delle dimissioni, alla convocazione di apposita seduta del corpo docente per procedere all'elezione dei nuovi membri, fermi restando i principi di rappresentanza già definiti.

La rappresentanza in Consiglio Accademico è incompatibile con la rappresentanza in Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.

c) Il Collegio dei Professori

Il Collegio dei Professori è composto da tutti i professori di I e II fascia in servizio presso l'istituzione.

Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico; esprime pareri obbligatori in merito a quanto concernente l'attività di formazione, di ricerca e produzione, ed in particolare:

1. sulla denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio e delle rispettive classi di appartenenza;
2. sull'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche e della ricerca;
3. sulla programmazione dell'attività didattica collegiale e dei piani triennali di sviluppo dell'Accademia.
4. sulla definizione dei curricula formativi dei corsi di studio di I e II livello, di perfezionamento, di specializzazione e dei masters, nonché dei piani di studio degli studenti;
5. sulla definizione del sistema dei crediti formativi e l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa.

Inoltre il Collegio dei Professori:



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

- avanza proposte e fornisce parere obbligatorio sullo Statuto e sulle sue modifiche;
- fornisce parere preventivo obbligatorio circa la designazione del Presidente all'interno della terna proposta dal ministro;

Il Collegio dei Professori propone altresì al Consiglio Accademico i nominativi per la designazione del professore di I fascia dell'Istituzione in Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca vincolo per il Consiglio Accademico nella scelta del docente componente del Consiglio di Amministrazione.

2. Tutti gli atti di indirizzo e programmazione didattica e di ricerca adottati dagli organi di cui al presente articolo che comportano impegni di spesa devono essere sottoposti all'esame preventivo del Consiglio di Amministrazione per la verifica della compatibilità finanziaria.

Art. 19 - Attività di indirizzo e programmazione della gestione amministrativa

1. L'attività di gestione dell'Accademia di Belle Arti di Firenze viene esercitata:

- a) dal Presidente
- b) dal Consiglio di Amministrazione

a) Il Presidente

Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del DPR n. 132/03 recepito dall'art. 18 comma 1, lett.a) del presente Statuto. Il Presidente:

- 1) viene nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministro;
- 2) l'incarico di Presidente ha durata triennale e può essere confermato consecutivamente una sola volta;
- 3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
- 4) adotta i decreti dei Regolamenti interni, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico;
- 5) costituisce il Collegio dei revisori;
- 6) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

La designazione del Presidente deve essere effettuata e comunicata al Ministro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte del Consiglio Accademico della terna proposta dal Ministro decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono affidate, per tutte quelle materie non espressamente riservate al Presidente da specifica disposizione regolamentare o legislativa, ad un Vicepresidente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

b) Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato:

- dal Presidente che lo presiede;
- dal Direttore dell'Accademia;
- da un professore di I fascia dell'Istituzione designato dal Consiglio Accademico;
- da uno studente eletto dalla Consulta degli Studenti;
- da un esperto di amministrazione nominato dal Ministro.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del DPR n. 132/03, il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di 2, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

I Consiglieri di cui al comma 2 lett. e) e al comma 3 dell'art. 7 del DPR n. 132/03, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica fino alla scadenza dell'itero organo.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo. Il Consiglio rimane in carica 3 anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

In attuazione delle linee d'intervento e sviluppo di didattica, ricerca e produzione deliberate dal Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- 1) delibera le modifiche allo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione, sentito il Consiglio Accademico;
- 2) definisce, in attuazione del piano di indirizzo, di cui all'art. 8, comma 3, lett. a) del DPR n. 132/03, la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
- 3) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
- 4) definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente sentito, per quest'ultimo il Direttore Amministrativo. Tale organico è approvato dal MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e con il Ministro della Funzione pubblica;
- 5) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, artistiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano d'indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
- 6) attribuisce, su proposta del Direttore, l'incarico di Direttore Amministrativo;
- 7) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni;
- 8) nomina il Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 20 lett. a) sentito il Consiglio Accademico;
- 9) determina, sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, i contributi a carico degli studenti per le attività didattiche, formative e di ricerca.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, il voto del Presidente risulta determinante.

Art. 20 - Attività di verifica e controllo

1. L'attività di verifica e controllo sull'Accademia di Belle Arti di Firenze viene esercitata da:

- a) Il Nucleo di valutazione
- b) il Collegio dei revisori

a) Il Nucleo di valutazione

Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui 2 scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione, nel campo della valutazione.

Il Nucleo di valutazione ha il compito di misurare la corrispondenza dei risultati agli obiettivi della programmazione didattica.

In particolare:

- 1) valuta i risultati dell'attività didattica, artistica e scientifica, nonché del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando, anche su basi comparative di costi e rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- 2) redige relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. Detta relazione è trasmessa al Ministero entro il 31.3 di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
- 3) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui al punto 2.

L'Accademia assicura al Nucleo di valutazione la piena autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

b) Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è costituito con provvedimento del Presidente ed è composto di 3 membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e finanze che lo presiede, e 2 designati dal MIUR.

I componenti del Collegio dei revisori debbono essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n.88 del 27.1.1992.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

Il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 286 del 30.7.1999.
Al Collegio dei revisori si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 21 - Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti dell'Accademia di Belle Arti è organismo elettivo composto da studenti eletti in rappresentanza degli iscritti ai diversi corsi di diploma.
2. Relativamente all'Accademia di Belle Arti di Firenze, il numero degli studenti della consulta è determinato dal disposto dell'art. 21 del DPR n. 132/03. Ne fanno altresì parte i 2 studenti eletti nel consiglio Accademico.
3. La Consulta degli studenti esercita le funzioni consultive e propositive previste dal presente Statuto e dai Regolamenti, e avanza richieste e indicazioni al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, compresi gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, con particolare riferimento:
- all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti, tutelando gli interessi degli iscritti all'Accademia di Belle Arti.
In particolare, la Consulta degli Studenti;
- esprime pareri obbligatori sul Regolamento degli studenti
- sulle questioni relative all'attuazione degli ordinamenti didattici e dei servizi relativi e di tutorato, nonché delle norme per l'attuazione del diritto allo studio, per gli scambi e le relazioni internazionali, per convenzioni e contratti che prevedano la diretta partecipazione degli studenti.
4. La Consulta degli studenti dura in carica 3 anni e può essere confermata consecutivamente una sola volta.
5. Le modalità di elezione della Consulta sono contenute nel relativo Regolamento degli studenti.
6. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Consulta medesima.
7. La Consulta degli Studenti elegge al proprio interno un Presidente che ne è il rappresentante ufficiale presso gli organi dell'Accademia.
8. La Consulta degli Studenti è ammessa alle sedute del Collegio dei Professori esclusivamente se richiesto dal Collegio medesimo nel rispetto della propria autonomia.
9. La Consulta indice in via ordinaria assemblee degli studenti.
10. Il Consiglio di Amministrazione garantisce i mezzi e le strutture necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti.

Art. 22 – Classe degli Accademici d'Onore

1. A latere dell'attività accademica, autonoma da essa e indipendente dalle finalità previste dalla Legge, è istituita la Classe degli Accademici d'Onore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, con lo scopo precipuo di mantenere vivo e valorizzare il rapporto con la società civile e il territorio, il mondo dell'arte e della cultura.
2. E' riconosciuto il titolo di Accademico d'Onore a personalità che si siano particolarmente distinte, a livello territoriale, nazionale e internazionale, in settori specifici dell'attività artistica e creativa, storica, letteraria e umanistica come pure nell'ambito scientifico, tecnologico e in ogni altro campo culturale, manageriale e imprenditoriale, e che intendano mettere le proprie capacità a disposizione dell'Accademia e delle sue iniziative di promozione artistica e culturale.
3. In prima istanza la Classe degli Accademici d'Onore sarà formata da cinque personalità designate dal Consiglio Accademico e cinque designate dal Consiglio di Amministrazione. Annualmente la classe potrà essere integrata da ulteriori personalità proposte nello stesso modo.
4. Apposito regolamento, emanato dal Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Consiglio Accademico, disciplinerà il funzionamento della Classe.

Titolo IV – Organizzazione amministrativa dell'Istituzione

Art. 23 – Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 132/03, è a capo delle strutture amministrative ed è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia di Belle Arti di Firenze.
2. In particolare al Direttore Amministrativo compete:
 - a) la verifica e il controllo delle attività del personale amministrativo e tecnico dell'Istituzione;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485
<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it

- b) l'adozione degli atti di gestione del personale nel rispetto della legislazione nazionale, della contrattazione collettiva, del presente Statuto e nel rispetto delle deliberazioni degli organi di governo;
- c) la stipula di contratti e convenzioni, salvo quelli esplicitamente affidati al Direttore e al Presidente dell'Accademia in conformità a quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- d) l'adozione, per quanto di sua competenza, di provvedimenti di spesa, in attuazione delle delibere degli organi competenti.

3. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione o di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva; l'incarico di Direttore Amministrativo può altresì essere attribuito, in relazione alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'istituzione, a personale dirigenziale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 165/2001.

4. Con apposito Regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.

Titolo V - Modifiche statutarie

Art. 24 – Modifiche dello Statuto

1. Fermi restando i principi ispiratori generali, gli articoli del presente Statuto potranno essere modificati e integrati al momento dell'emanazione del Regolamento sugli "Ordinamenti didattici, la programmazione e lo sviluppo del sistema AFAM" per tutto quanto relativo a: titoli accademici, corsi di diploma, dottorati di ricerca, esami e verifiche didattiche, servizi didattici integrativi, funzioni e competenze degli organi dipartimentali; nonché secondo il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità per tutto quanto concerne l'organizzazione degli uffici amministrativi e il personale in essi in servizio.
2. Le modifiche e integrazioni dello Statuto seguono le medesime procedure previste dall'art. 14 del DPR n. 132/03.

Titolo VI - Norme transitorie e finali

Art. 25 – Funzionamento degli organi

1. L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie, le cui prescrizioni non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari dei DPR sugli Ordinamenti didattici, sull'Amministrazione, finanza e contabilità, e sul Regolamento d'Accademia nonché sui regolamenti di settore (tutorato, biblioteca ecc.); questi ultimi dovranno essere emanati dagli organi competenti entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Statuto da parte del Ministro.
2. Il Direttore in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto rimane in carica fino alla naturale scadenza del suo mandato, avente durata triennale.
3. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, restano in carica, nelle more dell'approvazione dello Statuto da parte del Ministero e fino all'insediamento dei nuovi organi come risultano definiti dallo Statuto approvato.

Art. 26 – Il Direttore Amministrativo

1. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le norme contenute nell'art. 7 del DPR n. 132/03 e recepite nel presente Statuto, l'incarico di Direttore Amministrativo si intende affidato al personale già in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze in detto incarico.

Art. 27 – Consiglio Accademico

1. Nelle more dell'adozione del Regolamento di cui all'art. 3 lett. a) del DPR n. 132/03, l'elezione del Consiglio Accademico dovrà avvenire assicurando la rappresentanza dei corsi ordinamentali e complementari vigenti.

Art. 28 – Consulta degli Studenti

1. Il Regolamento d'Accademia disciplinerà tempi e meccanismi per le elezioni della Consulta degli Studenti.
2. In prima applicazione, le elezioni della Consulta degli studenti vengono indette con decreto del Direttore e secondo quanto contenuto nel precedente "Decreto per l'elezione delle rappresentanze consultive degli studenti" negli organi dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, sentiti i rappresentanti degli studenti in Collegio dei Professori e in Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze
Tel. 055.215449 – Fax 055.2396921
Cod. Fisc. 80019050485

<http://www.accademia.firenze.it>
e-mail: ragioneria@accademia.firenze.it



Art. 29 – Designazioni elettive

1. Le designazioni elettive negli organi dell'Accademia, siano essi di programmazione, di indirizzo e di gestione, si intendono sempre espresse per votazione a scrutinio segreto (salvo il caso di acclamazione) e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tranne che nei casi specificamente previsti.
2. Lo scrutinio segreto è comunque sempre applicato a qualunque tipo di votazione, tranne quelli previsti da specifica normativa, per designazioni e nomine di personale docente in organismi interni o esterni, diretti o derivati.
3. Il Professore di I fascia dell'Accademia in Consiglio di Amministrazione è designato dal Consiglio Accademico a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. In caso di dimissioni presentate e accolte del suddetto professore in Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico procede ad una nuova designazione.

Regolamento approvato con Decreto 435 del 21 ottobre 2005